

REVISORE UNICO

Verbale n.25 del 31/07/2018

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio

PREMESSA

Il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato con delibera del Commissario, con i poteri del Consiglio, n. 9 del 01/06/2018. E' stato altresì approvato sempre con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio (nr.13 del 09/06/2018) il rendiconto del Comune di Gavazzana, estinto a seguito di fusione.

Su tali rendiconti il Revisore ha formulato parere rispettivamente con verbali nr. 17 del 01/06/2018 e nr 19 del 09/06/2018.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Comune di Cassano Spinola (estinto a seguito di fusione)

	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	105.600,00
di cui:	
a) Fondi vincolati	129.600,00
b) Fondi accantonati	1.512,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	-25.512,00
AVANZO/DISAVANZO	105.600,00

Alla data del 31/12/2017 risultava rispettato l'impegno al ripiano derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (delibera C.C. 9 del 13/06/2015);

Comune di Gavazzana (estinto a seguito di fusione)

	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	32.814,00
di cui:	
a) Fondi vincolati	5.200,00
b) Fondi accantonati	0,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	27.614,00
AVANZO/DISAVANZO	32.814,00



In data 30/06/2018 la Giunta Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 2020 del nuovo Comune di Cassano Spinola, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale nella seduta in programma in data odierna.

La giunta non ha ritenuto di prevedere un apposito punto all'ordine del giorno relativamente al permanere degli equilibri di bilancio ma si è limitata a darne atto nella proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

Benché non sia stato richiesto il Revisore Unico, ritiene opportuno esprimere il proprio parere in relazione all'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,



n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;



- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE


Provvedendo solo ora all' approvazione del bilancio di previsione 2018 2020, in merito agli equilibri del bilancio stesso, si richiama il parere espresso con verbale nr 23 in data odierna.

Rimane da verificare:

- a. l'andamento delle entrate;
- b. l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- c. eventuali disequilibri nella gestione dei residui e di cassa;
- d. la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;

In merito il responsabile del servizio finanziario, a seguito di verifica condotta con gli altri responsabili dei servizi ha attestato che non esiste nulla da segnalare e non esistono criticità di sorta in merito:

- all'esistenza di debiti fuori bilancio;
- all'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo nella gestione dei residui o nella gestione di cassa.



- all'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- al corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- alla segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati.
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio citata nella proposta di delibera di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 31 luglio 2018

Il revisore

Roberto Monticone

